



Comune di Casalecchio di Reno  
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Testo coordinato con modificazioni, approvato con delibera C.C. n. 85 del 21 dicembre 2010

Integrato e modificato con delibera n. 20 del 29 marzo 2012

## **CAPO I**

### **Norme di carattere generale**

- art. 1 -

Istituzione della tassa

1. E' istituita nel Comune di Casalecchio di Reno, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22.02.1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

- art. 2 -

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

- art. 3 -

Servizio di nettezza urbana e costo dello spazzamento

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento di cui all'articolo 59 del D.Lgs 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).
2. Il costo dello spazzamento è assunto integralmente tra i costi del servizio.

- art. 4 -

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa rinvio.
2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di sub-affitto, dal primo affittuario.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite, fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, serre e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1,50;
  - c) edifici o loro parti adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
  - d) la parte degli impianti sportivi identificata, di norma, nei terreni o parquets di gioco, riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - e) terrazze scoperte e simili;
  - f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
  - g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi od idonea documentazione;
  - h. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;
  - i. le aree scoperte adibite a verde.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
  - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
  - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
  - c) i locali e le aree impraticabili o interclusi, non soggetti a manutenzione, per i quali si dimostri il permanente stato di abbandono.
4. Per situazioni non contemplate nei precedenti commi si utilizzano criteri di analogia.

- art. 6 -

### Ulteriori ipotesi di in tassabilità

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, ovvero pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE DEL
- autocarrozzerie.....	60%
- lavanderie a secco, tintorie non industriali.....	40%
- laboratori fotografici, eliografie.....	30%
- autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante.....	50%
- ambulatori medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi.....	20%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi.....	20%
- pelletterie.....	20%
- verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie.....	50%
- officine metalmeccaniche, carpenterie.....	40%
- falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina.....	50%
- tipografie, stamperie, vetrerie.....	40%
- pasticcerie.....	30%
- rosticcerie.....	50%
- ulteriori attività produttive di beni e servizi con produzione di rifiuti speciali o pericolosi .....	20%

- art. 7 -

### Commisurazione della tassa

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

- art. 8 -

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati al di fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
  - in misura pari al 60% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i metri 1.000;
  - in misura pari al 50% della tariffa per distanze superiori ai metri 1.000. Le misurazioni delle suddette distanze vengono calcolate a partire dall'ubicazione sulla pubblica via dell'accesso dell'insediamento.
4. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in maniera ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio di nettezza Urbana ed al Servizio Tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa e l'Amministrazione comunale applicherà nei confronti del gestore del servizio le sanzioni previste dalle norme contrattuali in essere.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
6. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza di raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità degli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

- art. 9 -

Parti comuni del condominio

1. Coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva sono tenuti ad indicare nella denuncia di cui all'art. 70 del D.Lgs. 507/1993 la relativa superficie ai fini dell'applicazione della tassa.

- art. 10 -  
Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è designato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 507/1993.

## **Capo II** **Regime transitorio nel passaggio da tassa a tariffa**

### - Articolo 11 - Sistema di prelievo

1. Il sistema di prelievo per la riscossione della tassa smaltimento rifiuti applicato per l'anno 2006 è confermato per l'anno 2007.
2. La disposizione di cui al comma precedente esplica i suoi effetti fino alla entrata in vigore delle disposizioni di recepimento delle norme di riforma del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
3. E' pertanto confermato il sistema di prelievo fondato sulle tariffe stabilite con il presente regolamento, per classi di contribuenza, ciascuna delle quali tesa a commisurare la produzione di rifiuti in base alle quantità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, riaggregando le differenti tipologie in categorie sostanzialmente omogenee, avuto riguardo alla prevalente attività e destinazione dei locali.

### - Articolo 12 - Passaggio da tassa a tariffa

1. Nel periodo di transizione alla tariffa di igiene ambientale il Comune persegue l'obiettivo della piena copertura dei costi del servizio avuto riguardo, almeno tendenzialmente, alle componenti di costo individuate nel DPR 158 del 1999.
2. In questa fase il Servizio Entrate consolida e intensifica la propria azione di ricerca di materia imponibile, privilegiando le attività volte all'identificazione dell'evasione totale, così da prevenire e ridimensionare gli effetti di aumento dei costi del servizio collegati al passaggio a tariffa.
3. Il Servizio Entrate coordina, altresì, le attività di elaborazione e simulazione finalizzate alla identificazione della più adeguata misura di prelievo in ambito tariffario. L'attività è svolta con il concorso del Gestore del Servizio e con l'assistenza dell'Ambito Territoriale Ottimale.

### - Articolo 13 - Assimilazione dei rifiuti speciali

1. Fino alla revisione del sistema di classificazione previsto dal decreto legislativo 152 del 2006, continua a trovare applicazione il regime di assimilazione applicato in attuazione del decreto legislativo 22 del 1997, come già esplicitato con la delibera CC. N. 135 del 24.09.1998, esecutiva (1).

*(1) precisazione aggiunta con delibera CC. N. 85 del 21 marzo 2010*

- Articolo 14 -  
Commisurazione della superficie di riferimento

1. Ai fini della determinazione della superficie di riferimento e della verifica e validazione degli imponibili il Servizio Entrate si avvale prioritariamente dei dati storici del sistema informativo comunale in ordine alle superfici imponibili rilevate ed accertate con il metodo della rilevazione diretta o planimetrica, in quanto dotate della migliore affidabilità.
2. Il sistema di commisurazione previsto dal comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 507/1993, che esplica effetto a valere dal 2005, costituisce fonte alternativa a carattere integrativo per i casi in cui il dato non sia già presente nel sistema informativo comunale ovvero nel caso in cui il dato sia ritenuto non adeguatamente attendibile perché conseguito con metodo di rilevazione analogica o induttiva o quando non sia possibile reperire i dati esatti con altra metodologia.



### **CAPO III**

## **Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di produzione rifiuti**

- art. 15 -

Classi di contribuenza

1. Fino all'anno che precede l'entrata in vigore della tariffa di igiene ambientale ai fini della riscossione della tassa smaltimento rifiuti, oggetto del presente regolamento attuativo, continuano ad applicarsi le classi di contribuenza elencate nel presente determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, previste dal precedente Regolamento:

#### Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree sono classificati come segue:

CLASSE I – Locali delle abitazioni e delle rimesse private

CLASSE II – Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie, dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie

CLASSE III – Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari

CLASSE IV – Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti nella classe III, locali degli esercizi commerciali non alimentari e delle rivendite di giornali

CLASSE V – Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni

CLASSE VI – Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura, degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, della saune, delle palestre e simili

CLASSE VII – Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi del lotto

CLASSE VIII – Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani

CLASSE IX – Locali dei teatri e dei cinematografi, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi, delle agenzie ippiche

CLASSE X – Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali

CLASSE XI – Locali degli Enti pubblici, non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri

CLASSE XII – Aree dei campeggi, dei distributori di carburante, dei parcheggi, dei posteggi

CLASSE XIII – Altre aree scoperte ad uso privato

CLASSE XIV – Banchi di mercato di generi non alimentari

CLASSE XV – Banchi di mercato di generi alimentari

2. Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

## **CAPO IV**

### **Agevolazioni e riduzioni di superfici e di tariffe**

- art. 16 -  
Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa :

a) le abitazioni e pertinenze occupate da persone in condizioni di grave disagio economico e sociale attestato da un rapporto tra il valore ISEE e il minimo vitale pari ad una percentuale da determinarsi annualmente con delibera di GC prima della formazione del ruolo di riscossione principale, e comunque nel limite massimo del 5000 euro annui. L'accertamento della sussistenza di tale condizione è compiuto, di concerto con il Servizio Sociale e Politiche Abitative, in base a certificazione ISEE risultante dai dati INPS per l'anno antecedente;

b) in considerazione del carattere di pubblica utilità dei servizi resi dalle istituzioni scolastiche, e in relazione all'intesa denominata Patto per la scuola, a partire dall'anno 2007 sono esentati dal pagamento i locali delle scuole di ogni ordine e grado, purché le stesse partecipino a progetti educativi o di valorizzazione ambientale o di studio e raccolta che verranno attivati dal Comune.

2. La norma di cui alla lettera a) assume carattere innovativo e come tale ogni disposizione regolamentare adottata dal Comune in precedenza, se in contrasto con essa, si intende superata.

- art. 17 -  
Locali ed aree tassabili con tariffa ridotta

1. Per i locali e le aree delle strutture sportive polivalenti con uso limitato, discontinuo ed eterogeneo, con esclusione delle parti intassabili ai sensi dell'art. 5, lettera d) del presente regolamento, la tassa annua è ridotta del 25%.

2. Per uso discontinuo si deve intendere l'utilizzo medio della struttura fino ad un massimo di giorni 3 la settimana.

- art. 18 -  
Tariffe per particolari condizioni d'uso

1) La tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;

c) locali, non adibiti ad abitazione, ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante

dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;

d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze della lettera b) del comma 3 dell'art. 66 del D.Lgs. 507/1993, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse alle condizioni e con decorrenza prevista dall'art. 66 del D.Lgs. 507/1993, e successive modificazioni.

- art. 18 bis -

#### Agevolazione di carattere sociale

1. E' istituita una agevolazione di carattere sociale pari all'8 % della tariffa di base.

2. La presente agevolazione compete ai soggetti, conduttori di locali abitativi e relative pertinenze, che siano in condizioni di disagio economico, attestato dal possesso di certificazione ISEE che comprovi il possesso di livelli di reddito rientranti nei limiti dei valori annualmente definiti con apposita deliberazione della Giunta Comunale, prima della redazione del ruolo ordinario dell'anno di riferimento.

"3. Gli utenti che intendano far valere *ex novo* il diritto ad ottenere il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma precedente, ovvero dell'esenzione prevista dall'articolo 16 del presente regolamento, devono depositare un'apposita istanza, redatta su conforme modello, previa riserva da parte dell'ufficio di verifica dei dati della certificazione ISEE tramite consultazione dei dati dell'archivio INPS." (1)

"4. Il Servizio Entrate, nell'ambito delle proprie funzioni di controllo, procede al riesame delle posizioni per le quali nell'anno antecedente ha riconosciuto l'applicabilità dell'agevolazione o esenzione e procede alla conferma o valorizzazione della stessa, per il nuovo anno, in base alle risultanze dell'archivio informatico dell'INPS. Il Servizio può altresì invitare gli interessati o richiedere agli stessi l'esibizione di specifica documentazione attestante il diritto all'agevolazione ovvero invitarli a trasmettere una nuova certificazione ISEE, qualora ne ravvisasse la necessità". (2)

(1), (2) commi aggiunti dalla del. CC. N. 85 del 21 dicembre 2010

- art. 19 -

#### Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate nel comma 2 dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola

attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;

c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di cui trattasi.

- art. 20 -

#### Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita ai sensi dell'art 77 del D.Lgs. 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, anche senza autorizzazione, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti) maggiorata del 50%.

3. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo.

4. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazioni per soste effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un ora;
- b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

## **CAPO V**

### **Procedure e sanzioni**

- art. 21 -

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione o di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare nei termini indicati dalla legge, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minore ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

- art. 22 -

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. stesso.

- art. 23 -

Sanzioni

In materia di violazione nelle norme sull'applicazione della tassa smaltimento rifiuti trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto legislativo 507 del 1993 nonché dal decreto legislativo 472 del 1997 e ss.mm.

- art. 24 -

### Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento della tassa ha luogo in conformità a quanto stabilito dalla legge istitutiva del tributo, come modificata e integrata dalla legge 296/2006.
2. Il contenzioso è disciplinato e gestito in relazione alle previsioni del decreto legislativo 546 del 1992.
3. La riscossione della tassa rifiuti ha luogo, dal 2012, in forma in diretta, con versamento sull'apposito conto corrente postale dedicato. La riscossione delle somme derivanti da accertamento ha luogo su apposito conto corrente postale separato.
4. La riscossione volontaria della tassa, delle addizionali ex eca e del tributo provinciale previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 504/1992 ha luogo mediante invio ai contribuenti di una comunicazione ordinaria di rappresentazione del dovuto in base alle risultanze dell'archivio informatico comunale costituite dalle denunce presentate e dai procedimenti di accertamento conclusi, unitamente ai bollettini per il pagamento delle rate e del bollettino per il pagamento della rata unica.
5. La riscossione della tassa nella fase volontaria ha luogo in tre rate con scadenza: 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre. Il pagamento in unica soluzione (rata unica) può essere eseguito, senza maggiorazioni o penali, entro la data di scadenza della terza rata (30 settembre).
6. In caso di mancato pagamento degli importi del tributo il Servizio Entrate contesta il mancato pagamento con raccomandata A.R., incrementando l'importo dovuto del costo postale aggiuntivo, assegnando 30 giorni dalla ricezione della raccomandata per il pagamento integrale degli importi (in unica soluzione). L'eventuale mancato pagamento nel termine sopra indicato costituisce violazione di omesso versamento ex articolo 13 d. lgs. 471/1997 e ss.mm. e come tale sarà contestato con apposito avviso di accertamento per omesso pagamento ed applicazione della sanzione 30% , non riducibile.
7. Restano ferme le sanzioni e i procedimenti previsti dalla legge in caso di omessa o infedele denuncia dei cespiti da assoggettare al tributo.
8. La riscossione coattiva ha luogo con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate.
9. In caso di eventi modificativi della soggettività passiva (variazioni di sede o dello stato d'uso dei cespiti, cessazione, modifica delle condizioni che determinano l'applicazione di agevolazioni) tali da incidere sull'importo dovuto il Servizio Entrate, dietro richiesta del contribuente interessato, provvederà a rilasciare nuovo bollettino di pagamento con gli importi rideterminati in base all'effettivo dovuto.
10. Eventuali richieste di rimborso verranno trattate sulla base delle disposizioni del vigente regolamento generale delle entrate.
11. Il Comune provvede periodicamente al riversamento alla Provincia del tributo provinciale, trasmettendo nel contempo il dettaglio degli importi calcolati.

Articolo modificato con delibera CC 20 del 29 marzo 2012

- art. 25 -

### Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.